

Repertorio nr. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.**  
**DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI**  
**E PER L'AERONAVIGABILITÀ**  
**R O M A**

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di procedura negoziata con la Ditta \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_, per l'acquisizione di un servizio di fornitura di materiale GUC (*General Use Consumables*) finalizzata ad assicurare l'operatività dei Reparti d'impiego dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare per un ammontare complessivo [netto / lordo] di Euro \_\_\_\_\_ [(I.V.A. esente ai sensi dell'art.XXX del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 e s.m.i.) oppure (di cui I.V.A. per l'ammontare di Euro \_\_\_\_\_)], comprensivo di Euro \_\_\_\_\_ per prestazioni urgenti e non programmabili ed Euro \_\_\_\_\_ per opzioni. C.I.G. ZE43B34ADD. L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentata dal Dirigente \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della D.A.A.A. come risulta dal D.D. di delega datato \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante mi sono accertato e faccio quindi fede.

**PREMESSA NARRATIVA**

Premesso che:

- a. per assicurare l'operatività dei Reparti d'impiego dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare con la lettera M\_D GSGDNA REG2021 0071488 del 11-10-2021, la Direzione di Programma JSF ha dato mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ("*Armaereo*") di avviare l'iter tecnico-amministrativo teso all'acquisizione del servizio di fornitura di materiale GUC (*General Use Consumables*);
- b. con la determina a contrarre n. M\_D GARM DAC2021 0000193 21-12-2021 e le relative note

integrative:

- N.1 M\_D ARM003 REG2022 prot. 0000125 del 04-08-2022;
- N.2 M\_D ARM003 REG2023 prot. 0003026 del 01-02-2023;
- N.3 M\_D ARM003 REG2023 prot 0089899 del 02-08-2023;

si è stabilito di attivare una procedura ristretta ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 208/2011 da aggiudicare al minor prezzo in quanto materiale standardizzato;

c. a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° \_\_ Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica;

d. le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, come risulta dal Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ redatto a seguito della predetta procedura ristretta, che per quanto non allegato è parte integrante del presente Contratto;

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1**

##### **PREMESSA NARRATIVA**

La premessa narrativa è parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 2**

##### **ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI**

Nel testo del presente articolato contrattuale saranno utilizzati le seguenti abbreviazioni ed acronimi con i corrispondenti significati affianco riportati:

A.D. – Amministrazione della Difesa (Ministero della Difesa / stazione appaltante)

A.M. – Aeronautica Militare

CdS – Corpo dello Stato

C.T. – Capitolato Tecnico

D.A.A.A – Direzione degli Armamenti Aeronautici ed per l'Aeronavigabilità (ARMAEREO)

D.U.V.R.I – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

F.A. – Forza Armata

GUC- *General Use Consumables*

P.A.Q. - Piano di Assicurazione di Qualità

R.U.P – Responsabile Unico del Progetto

S.M.A. – Stato Maggiore Aeronautica

S.M.M. – Stato Maggiore Marina

...

#### **ART. 3**

##### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La ditta \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_, che nel seguito verrà denominata semplicemente "*Ditta*", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire, per conto dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "*A.D.*", la fornitura di materiali "*General Use Consumables (GUC)*" Chimici/Non chimici con cadenza

periodica finalizzata ad assicurare l'operatività dei Reparti d'impiego dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare.

1. **Le prestazioni sono programmate per un ammontare totale di € \_\_\_\_\_:**

Servizio di fornitura di materiali "*General Use Consumables*" programmati (chimici e NON chimici) con consegna a cadenza specificata come dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato n.1)

2. Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato n.1) al presente contratto e costituente parte integrante dello stesso.

3. Alle spese non programmate, ivi comprese quelle derivanti dall'eventuale attività del Collegio consultivo tecnico, sono destinate le economie di gare pari a \_\_\_\_\_

#### **ART. 4 CONDIZIONI GENERALI**

1. La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dal D. Lgs. n. 208/2011, dal D.P.R. n. 49/2013, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 36/2023, dal D.P.R. n. 236/2012, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D. Lgs. n. 66/2010, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M n. 49 del 07.03.2018, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto;

3. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico;

#### **ART. 5 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi al netto del periodo di garanzia degli eventuali prodotti forniti.

2. Tale termine decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della

notifica, a mezzo Pec, dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto ovvero, se richiesta, dell'anticipata esecuzione.

3. Il suddetto termine è inteso come limite di esecuzione delle prestazioni programmate di cui all'Articolo 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO).
4. Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

## **ART. 6**

### **PREZZI**

Il prezzo complessivo delle PRESTAZIONI/FORNITURE PROGRAMMATE indicate al punto 1) del precedente Articolo 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) viene convenuto in Euro \_\_\_\_\_, come indicato nell'Allegato n. ("*Condizioni economiche*") al presente contratto.

1. Il suddetto prezzo è onnicomprensivo essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.
2. È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali di cui all'elencazione prevista dal Regolamento CE n. 150/2003  
La Ditta si impegna inoltre a gestire, con spese a proprio carico, tutte le pratiche inerenti alle operazioni di import/export.  
Il Gestore contrattuale, come definito al successivo art. 10 (GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA), curerà i procedimenti di cui al Regolamento CE n. 150/2003 che non dovessero eventualmente rientrare negli obblighi della Ditta in ragione della precedente previsione.
3. Il suddetto prezzo complessivo è fermo alle condizioni economiche della data di presentazione dell'offerta ed è soggetto a revisione prezzi.

## **ART. 7**

### **REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi:

- con la stipula del presente contratto le due parti danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con specifico riferimento al corrispettivo offerto dal contraente;
- sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contrattualmente previste nell'anno solare di presentazione dell'offerta e comunque le prestazioni contrattualmente previste rese nei primi 12 mesi di esecuzione del contratto;
- è stabilito che qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione dei costi dei beni, che determini un aumento dei prezzi dei beni/servizi del contratto in misura superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo per le prestazioni contrattualmente previste nei restanti mesi di esecuzione del contratto, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una revisione dei prezzi contrattuali medesimi nei limiti dell'80 per cento della variazione stessa, presentando opportuna istanza, completa di dettagliati elementi giustificativi e procedimenti di calcolo.

Tale istanza dovrà esplicitare i prezzi dei singoli beni/servizi rivalutati applicando ai prezzi del contratto originario aggiudicato i seguenti criteri:

- Indice dei prezzi di produzione dell'industria, disponibili sul sito ISTAT <https://rivaluta.istat.it/>:

- Indice dei prezzi di produzione dell'industria – totale

oppure, in alternativa, qualora un maggior dettaglio possa essere ritenuto più adeguato, possono essere utilizzati gli indici applicati ai singoli beni in base alla loro natura ed al mercato di approvvigionamento:

- Indici dei prezzi di produzione dell'industria del

- Mercato Estero
- Mercato Estero zona euro
- Mercato Estero zona non euro
- Mercato Interno

relativi alle :

- \* C - Attività Manifatturiere secondo i seguenti raggruppamenti
  - CE - Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici
  - CG - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metallifere
  - CH - fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo esclusi macchine ed impianti

- \* 0050 – Beni Strumentali

Il mese di riferimento per la rivalutazione dei prezzi è, nei casi di esatta o anticipata tempistica di esecuzione della prestazione rispetto alla tempistica contrattualmente

prevista, il mese in cui il lotto è presentato alla verifica di conformità o la prestazione eseguita.

Il mese di riferimento per la rivalutazione dei prezzi è, nel caso di ritardata tempistica di esecuzione della prestazione rispetto alla tempistica contrattualmente prevista, il mese in cui è contrattualmente previsto che il lotto sia presentato alla verifica di conformità o che la prestazione sia eseguita, ed a nulla rilevano le circostanze in cui il ritardo nell'esecuzione derivi da accettazione da parte del committente della consegna di un singolo lotto in più fasi temporalmente distinte o che il ritardo sia preventivamente concordato con il committente a meno che il ritardo non sia esplicitamente stato richiesto dal committente. I prezzi oggetto di rivalutazione sono quelli del contratto originario aggiudicato imputati al mese ed all'anno di presentazione dell'offerta in sede di gara.

Il Direttore per l'Esecuzione condurrà apposita istruttoria, entro 60 giorni, di verifica sugli elementi giustificativi proposti e, al termine dell'istruttoria, relazionerà per approvazione al Responsabile per l'Esecuzione.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta, sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il pagamento sarà comunque disciplinato da quanto disposto dall'Articolo 16 (Pagamenti).

## **ART. 8**

### **CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI**

La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente contratto sono rispondenti ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

## **ART. 9**

### **CAUZIONE**

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo, 117 del D.lgs. 36/2023 poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, regolare cauzione di Euro \_\_\_\_\_ [pari al X% del valore del Contratto sotto forma di \_\_\_\_\_]

In applicazione dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alle prestazioni contrattuali annuali per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data ultimazione delle prestazioni contrattuali previste. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla DAAA previa richiesta

da parte della Ditta.

**ART. 10**  
**GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA**  
**TECNICA**

1. La gestione del presente Contratto è affidata al \_\_\_\_\_(Gestore contrattuale), ai sensi dell'art. 13 del DPR 49/2013 e dell'articolo 6 dell'Allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il Gestore contrattuale, ove nominato, curerà anche i seguenti procedimenti:
  - Eventuali procedimenti doganali di cui al Regolamento CE 150/2003;
  - disapplica delle penali;
  - emissione dei certificati di pagamento;
3. L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandate per delega della D.A.A.A., nella persona del RUP, al Responsabile delle fasi di Programmazione-Progettazione-Esecuzione e al Direttore dell'esecuzione (DEC), quest'ultimi due nominati con successivo atto da parte della 2<sup>a</sup> Divisione del Comando Logistico A.M..
4. Il Direttore dell'esecuzione potrà valersi della collaborazione di uno o più assistenti nominati dallo stesso.
5. Le nomine del DEC, unitamente al suo recapito/mail, sono comunicate alla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente Contratto. Dovrà inoltre essere comunicata anche l'eventuale nomina degli assistenti.
6. Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il DEC, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi dei appartenenza del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente dell'AD destinatario delle forniture oggetto del contratto e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti dell'A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel "*DUVRI statico*" allegato al presente contrattoduvri, nonché alla verifica della redazione, approvazione, mantenimento ed ottemperanza del "*DUVRI dinamico*" quale integrazione del "*DUVRI statico*" a cura del Comando dell'Ente/Reparto dell'AD o CdS destinatario delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente contratto e dalla normativa vigente
7. Tale "*DUVRI dinamico*" conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell'Ente/Reparto dell'A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

**ARTICOLO 11**

## **LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO), dettagliatamente descritte nel C.T. richiamato nello stesso articolo, saranno presentate alla verifica di conformità dell'A.D. presso i luoghi ed entro i termini indicati ai paragrafi 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico Allegato.
2. Il rendiconto delle prestazioni di cui all'Art. 3 ed al Capitolato Tecnico sarà presentato presso gli uffici del gestore contrattuale su base semestrale, a partire dalla data di inizio attività come definita all'Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO), tramite la presentazione di un report sulle *performance* compilato e firmato dalla Ditta e controfirmate dal Direttore per l'Esecuzione , in accordo a quanto definito al paragrafo 3.5 del C.T.
3. I termini di presentazione alla verifica di conformità di cui al precedente punto 1, decorrono dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto, ovvero della autorizzazione ad anticipata esecuzione, mediante PEC.  
Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo rispetto alla prevista chiusura collettiva.

## **Art. 12**

### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. A completamento dell'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica / di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, epidemie o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti.
2. Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.
3. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti l'esecuzione del presente contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
4. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzati dall'A.D. secondo quanto definito al successivo Art. 21

(SUBAPPALTO E SUBFORNITURA).

5. Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare al Responsabile per l'Esecuzione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 20 giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare la relativa domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi il nesso di causalità tra l'evento e il ritardo/impossibilità di adempimento, la durata del ritardo (ove possibile), prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità, e le attività svolte per mitigare gli effetti negativi dell'evento stesso.
6. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore contrattuale procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

#### **Art. 13**

#### **CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE**

1. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante il rapporto contrattuale, le parti hanno diritto alla rinegoziazione delle condizioni del presente contratto, fermo restando quanto disposto agli artt. 60 e 120 del sopracitato D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 14**

#### **VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA**

1. La verifica di conformità delle prestazioni e forniture di cui al precedente Art.3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) sarà eseguita dopo la relativa presentazione di ogni singola consegna, a cura di apposite Commissioni, nominate dalla D.A.A.A./Gestore contrattuale (ove nominato), secondo le norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal C.T.  
L'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture collaudate è demandata al                     .
2. La Commissione di verifica di conformità potrà:
  - a. consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità;
  - b. proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da

un formale impegno della Ditta ad eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore dell'A.D., sino alla constatazione da parte dell'A.D. stessa dell'avvenuta eliminazione della suddetta difformità.

3. Le forniture contrattuali saranno consegnate all'A.D. presso i luoghi di verifica di conformità, da concordare con la A.D., entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D.
4. All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali o un Rappresentante della A.D., dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante. Il predetto verbale di consegna dovrà essere inviato, a mezzo PEC, al Direttore dell'Esecuzione entro i 3 (tre) giorni successivi.
5. Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della "*determinazione di accettazione*".
6. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.
7. E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del certificato di pagamento per il completamento della pratica di liquidazione.
8. La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.
9. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché' vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.
10. La verifica di conformità si conclude entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della singola prestazione.

11. L'iscrizione delle riserve avviene secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 115 e dall'articolo 7 dell'allegato II.14 del dlgs 36/2023. Si applica la disciplina delle riserve di cui agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010.
12. Per quanto non espresso da questo articolo si applicano le previsioni degli artt.36-37-38 dell'allegato II.14 del dlgs 36/2023.

## **ART 15. PENALITÀ**

1. In caso di ritardato approntamento alla verifica di conformità e consegna previste, di quanto oggetto di fornitura, qualora questo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 12) e/o ritardi nella fornitura di materiale e/o ritardi imputabili ad attività di competenza dell'AD, si applicheranno penalità giornaliera pari all'1 per mille del valore della fornitura fino al massimo del 10% del valore del contratto previsto per la singola consegna. Oltre tale limite la DAAA procederà alla richiesta del risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni ed attività accessorie e complementari previste dal §3.2 del Disciplinare Tecnico, la consegna non sarà effettuabile e si applicano le penali per ritardato adempimento.
3. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
4. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica dell'attuazione del provvedimento correttivo.
5. Per ogni altra inadempienza non esplicitamente richiamata nei punti precedenti del presente articolo, sarà applicata una penalità pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato.
6. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità da ritardo applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c.  
(La committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.).

7. Per ogni forma di definitivo inadempimento diverso dal ritardo la DAAA si riserva di richiedere un risarcimento in forma equivalente inclusivo del maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, e non procederà al pagamento della prestazione definitivamente non erogata.
8. L'ammontare delle penalità è trattenuto, oltre che sui pagamenti del presente contratto, anche su qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta per altri contratti con l'A.D.

## **ART. 16**

### **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

1. È facoltà dell'AD, tramite il RUP/DEDEC/RE, ordinare la sospensione temporanea del contratto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 121 del DLGS 36/2023.
2. Nei casi di sospensione del contratto, Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 121, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. L'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice ha diritto al risarcimento del danno quantificato in base a quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile secondo i criteri individuati dall'allegato II.14 art. 8 del D. dLgs. 36/2023 che trova integrale applicazione. E' esclusa la risarcibilità del danno ulteriore.

## **Art. 17**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma dei pagamenti, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs.36/2023, come convenuto espressamente fra le parti, sarà facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione dei pagamenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato comma da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. In caso di anticipata esecuzione del contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma precedente è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. Il recupero dell'anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni, fino alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.
3. In relazione ai prezzi di cui al precedente Art. 6 (PREZZI) le fatturazioni da parte della Ditta avverranno secondo quanto di seguito riportato.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, ed effettuata la consegna ove prevista, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il R.U.P. o un suo delegato rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

La liquidazione delle fatture corrispondenti alla presentazione finale alla verifica di

conformità dell'intero Lotto, potrà avvenire a fronte della seguente documentazione:

- Fattura elettronica;
- Certificato di pagamento;
- Verifica di conformità;
- Verbale di accettazione;
- Verbale di consegna;
- Certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico (ove previsto)

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti l'A.D. potrà provvedere a pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate ai sensi degli articoli 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 7 dell'Allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023.

6. Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta medesima, codice IBAN\_\_\_\_\_.
7. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF 4 novembre 2013 n. 37.
8. Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e CIG ZE43B34ADD.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

9. In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'AD corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta. Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 nonché delle circolari applicative MEF n. 1/2013, 34/2018 (e seguenti in materia).

12. In considerazione delle notevoli complessità relative all'esecuzione dell'appalto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della D.A.A.A..

## **Art. 18**

### **ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura.
2. La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformità alle edizioni vigenti al momento della stipula del Contratto del documento AQAP-2110 e della direttiva CL-2DV-028, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
3. La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.
4. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare il

proprio Sistema di Qualità ed in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicurazione Qualità specifici per i tipi di lavorazioni ed attività richieste nei C.T.. Detti piani, redatti in conformità a quanto previsto dal documento AQAP-2105, devono essere comunque verificati ed approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente Contratto.

5. Il Piano di Qualità dovrà essere compilato, emesso e presentato al Gestore Contrattuale per il Nulla Osta all'attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti contraenti secondo quanto previsto dalla direttiva CL-2DV-028.
6. La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente Contratto.
7. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.
8. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.
9. La Ditta presenterà alla verifica di conformità l'oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dalla Norma AQAP-2070, ed i documenti previsti dal Disciplinare Tecnico.
10. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

#### **Art. 19**

#### **CODIFICAZIONE (Identificazione – Dati di Gestione – Codici a Barre: in accordo a SGD – G – 035)**

1. La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO *Codification System* e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC). I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).
2. (*SPLC- Spare Part List for Codification*) Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, entro 45 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare *Spare Part List for Codification -SPLC*. Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC. Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il *part number principale* (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i *part number* secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dalla Ditta tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che la Ditta possa procedere, secondo come previsto nei successivi art.3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)

3. (Liste di *Screening*) Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al comma 2, dovrà compilare ed inviare al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere. Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire non oltre 30 giorni per validare o per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 10 giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando la DIRETTORE DELL'ESECUZIONE non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica) Non oltre 20 giorni dalla ricezione dell'esito dello *Screening* di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati (nota 4), il Contraente dovrà compilare ed inviare al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i *part number*, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire non oltre 30

giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE entro un massimo di 10 giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.15.

A seguito della validazione da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica) Su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di *Screening* con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art.2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire non oltre 30 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE entro un massimo di 10 giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 giorni, al completamento delle attività di Codifica

con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione alla DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera) Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente). In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.  
L'OCC comunicherà al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.  
Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.
7. (Flussi Dati e Corrispondenza) L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.
8. (Norme in vigore) Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.
9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza) La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione. Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.
10. (Penali e Garanzie) Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo. Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 15 (Penali) del contratto. Nell'ambito della garanzia contrattuale, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

**Art. 20**  
**NORME U.N.I.**

1. Nell'esecuzione del presente contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Norme di Unificazione U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi.
2. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Norme di Unificazione U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti.
3. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera, si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste contrarie dell'A.D.
4. É altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

**Art. 21**  
**SUBAPPALTO E SUBFORNITURA**

- 1) Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36.
- 2) La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici, limitatamente alle prestazioni indicate nell'offerta depositata in atti.
- 3) Ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, questa A.D., per la complessità e natura del presente Contratto, vieta la possibilità di subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto.
- 4) La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.
- 5) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 119 del Decreto Legislativo 36/23 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- 6) La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto attiene alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della D.A.A.A. in relazione alla regolare esecuzione e adempimento degli obblighi contrattuali.
- 7) La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore.
- 8) È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno rispondere ai requisiti di *Supplier Quality Assurance* richiamati dal Piano di Qualità. L'elenco delle principali ditte subfornitrici, già depositato presso la D.A.A.A., dovrà essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

9) La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura l'aggiornamento.

#### **Art. 22**

##### **PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES**

1. La proprietà di tutti i risultati / know-how ottenuti dalle attività svolte al fine del raggiungimento di quanto forma oggetto del presente contratto, ivi incluse quelle derivanti dalle attività di studio e ricerca, rimane alla Ditta ed ai suoi subfornitori per quanto di loro competenza

#### **Art. 23**

##### **DIRITTI DI TERZI**

1. La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi.
2. A tal fine, fin d' ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

#### **Art. 24**

##### **VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO**

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
2. In caso di inadempienza l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restandole sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
3. In caso di inadempienza, l'AD ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 25**

##### **GARANZIA**

1. La garanzia per le forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:
  - la durata della garanzia per le forniture oggetto del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.
  - se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a sostituire a proprio carico i beni riscontrati difettosi, o non funzionali;
2. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.
3. Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.
4. Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto.
5. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile

#### **Art. 26**

#### **CONTROVERSIE**

1. Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 210 e seguenti del Decreto Legislativo 36/2023.
2. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.
3. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo contrattuale.

#### **Art. 27**

#### **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a

far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190. All'atto di sottoscrizione del Contratto viene consegnata copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

2. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente contratto nei casi ritenuti più gravi.
3. L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta eventuali presunte violazioni, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.
5. Inoltre, la Ditta, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 28**

#### **TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE**

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1907/2006 (REACH) e la normativa nazionale di applicazione del regolamento.
2. La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati ad adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.
  - a) Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "*utilizzatore a valle*", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile dell'esecuzione una copia della "*Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH*" dalla quale risulti:
    - di essere a conoscenza degli obblighi che il "*Regolamento REACH*" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in

- quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).
- b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento una copia dell'“Attestato di conformità” della Ditta, in cui venga indicato il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e che fornisca le seguenti informazioni:
- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
  - peso totale della sostanza;
  - tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.
  - elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.
- c) La produzione dei documenti di cui al precedente punto e di quelli previsti nel Capitolato Tecnico da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.
- d) La Ditta dovrà, inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita, non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso.
- e) La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

## **Art. 29**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e

di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

2. L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
3. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

### **Art. 30**

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

1. La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).
2. Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023- L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di

stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

### **Art. 31**

#### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)**

1. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "*datore di lavoro*" (Ente di F.A.) in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.
2. L'Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà, ove ravvisata la presenza di rischi specifici o comunque non individuati dalla valutazione preventiva, il predetto documento con un DUVRI "*Dinamico*" riferendolo riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi. Si specifica che la redazione del citato DUVRI è da considerarsi conclusa con la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento da tra redigere tra l'Ente di FA e la/e Ditta/e incaricate di svolgere le fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le discendenti misure di risoluzione/mitigazione individuate
3. I costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni oppure qualora non sostenibili da soddisfare attraverso le previste forme di richiesta fondi stabiliti da ciascuna FA.
4. L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dalla Ditta, seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

### **Art. 32**

#### **OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. ZE43B34ADD.
2. L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

3. Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.  
L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all' immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.
4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

### **Art. 33**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
  - malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
  - subappalto non previsto o non autorizzato;
2. Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso alla Ditta è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.
3. Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 15 (PENALITA'), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. In particolare, è riservata all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente nei seguenti casi:
  - esito negativo della Verifica di Conformità [Buona Esecuzione], qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine concesso dall'A.D., i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;

- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti Art.8 (CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI) e Art. 18 (ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ);

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore di cui all'articolo 12 (CAUSA DI FORZA MAGGIORE), ciascuna parte è liberata dai propri obblighi.

4. In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

#### **Art. 34**

##### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

1. È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.
2. In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.
3. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

#### **Art. 35**

##### **VINCOLO CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

#### **Art. 36**

##### **MODIFICHE – AGGIORNAMENTI – VARIANTI**

1. È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.
2. Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'Art. 101 del D.P.R. 15

novembre 2012, n. 236 e 120 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 37**

##### **ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

1. In conformità con quanto previsto dall'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 le spese registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.  
Per quanto attiene all'imposto di bollo, si rinvia specificamente all'articolo 2 del predetto Allegato.  
Ai sensi dell'Art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 38**

##### **VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.
2. L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

#### **Art. 39**

##### **PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*

*corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* nonché *il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-25* del Ministro della Difesa, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

#### **Art. 40**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
4. La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza

adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.
7. Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati.
8. La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

#### **Art. 41**

#### **COMUNICAZIONI**

1. Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

[armaereo@postacert.difesa.it](mailto:armaereo@postacert.difesa.it)

[indirizzo pec Ditta]

#### **Art. 42**

#### **ELEZIONE DEL DOMICILIO**

1. Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

Si dà atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente Atto articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

